



**Ministero  
delle infrastrutture e dei trasporti**  
INDIRIZZO TELEGRAFICO: MARICOGUEAR

M. TRA  
CGCP  
Comando Generale del Corpo delle  
Capitanerie di Porto  
REGISTRO UFFICIALE  
Prot. 1020843-04/03/2019-USCITA  
02.01



F.I.S.A.  
via Agropoli n. 74  
00194 Roma (RM)

S.N.S.  
via Luocoli n. 24/4  
16123 Genova (GE)

Allegati: 1

Argomento: Federazione italiana salvamento acquatico (F.I.S.A.) - Procedimento per rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di formazione e rilascio brevetti per assistenti bagnanti. Rilascio provvedimento autorizzativo.

**RACCOMANDATA A/R PER TUTTI I DESTINATARI**

(Spazio riservato ai protocolli, visti e decretazioni)

Si fa prosecuzione alla precorsa corrispondenza relativa all'argomento.

Si trasmette l'odierno provvedimento autorizzativo in oggetto indicato.

Copia del detto provvedimento viene inviato ai contro interessati F.I.N. e S.N.S..

IL COMANDANTE GENERALE  
Amm. Isp. Capo (CP) Raimondo POLLASTRINI



**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**  
**Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto**

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività di formazione professionale e  
rilascio brevetti per assistenti bagnanti rilasciata alla Federazione  
Italiana Salvamento Acquatico**

*A* Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto,

**VISTA** l'istanza presentata in data 14 dicembre 2007 dalla Federazione italiana Salvamento acquatico (F.I.S.A.), con sede legale in via Agropoli n. 74 00050 Fregene (RM), finalizzata ad ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività professionale di formazione e rilascio brevetti per assistenti bagnanti;

**VISTI:**

1. il ricorso presentato da F.I.S.A. al T.A.R. del Lazio in data 07.04.2008, nonché i successivi atti discendenti o correlati in relazione al presunto silenzio di quest'Amministrazione sulla predetta istanza del 14.12.2007;
2. la nota n. 96952 /reg. part. datata 04.08.2008, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato, "...in attesa di un intervento normativo della Regione..." ha valutato legittimo che l'Amministrazione interessata - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, alla luce delle argomentazioni poste:
  - "possa autorizzare..", oltre alla Società nazionale di salvamento (già Società ligure di salvamento) ed alla Federazione italiana nuoto - operanti, rispettivamente, in base al Foglio d'ordini n°43 in data 6 maggio 1929 ed alla circolare n° 35 serie II, prot. n°44/4787/C.11 in data 9 settembre 1960 del Ministero della marina mercantile - "...altri soggetti privati ad effettuare l'attività di formazione professionale degli aspiranti bagnanti ed a rilasciarne il brevetto";
  - concretizzi, proprio con il "rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di salvamento e la fissazione dei criteri di selezione degli aspiranti bagnanti", il controllo statale da esercitarsi sul settore, posto che, nella fattispecie, i "... diritti fondamentali da tutelarsi sono l'incolumità e la sicurezza pubbliche dei bagnanti";
3. l'atto di affidata di F.I.S.A. datato 10 settembre 2008, diretto ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione in epigrafe;
4. il dp. prot. n. 16650 in data 16 ottobre 2008 dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, espressamente interessato sulla fattispecie in esito al parere dell'Avvocatura generale dello Stato di cui al punto 2:
  - a) ha condiviso il parere dell'Organo legale ritenendo legittimo che l'Amministrazione statale autorizzi altri privati, rispetto a quelli già operanti, ad effettuare attività di formazione professionale degli assistenti bagnanti.

- nelle more di un intervento delle Regioni nell'esercizio di funzione legislativa concorrente;
- b) ha, conseguentemente, così disposto: "...codesto Comando generale vorrà procedere nel senso prospettato dall'organo consultivo";
5. il foglio n° 98001 del 22 ottobre 2008 con il quale lo scrivente ha comunicato a F.I.S.A. l'avvio del procedimento ex artt. 7 ed 8 della Legge n. 241/90;
6. il proprio foglio prot. n. 0113410 del 04.12.2008 inviato all'Avvocatura generale dello Stato;
7. il ricorso al T.A.R. Lazio notificato dalla F.I.N. il 24 dicembre 2008 per l'annullamento della richiamata nota prot. n. 0098001 del 22.10.2008 di questo Comando generale, per il quale non è risultata, in prosieguo, fissazione di prima udienza;
8. la nota prot. n. 63810 del 25.02.2009 con la quale l'Avvocatura generale dello Stato, in merito allo svolgimento dell'istruttoria, ha condiviso l'opportunità di:
- a) fissare i criteri per la valutazione dei programmi didattici degli aspiranti e di definire le procedure dell'esame conclusivo con riferimento alle attuali procedure seguite per l'analoga attività già svolta da F.I.N. ed S.N.S.;
- b) attribuire ad apposita commissione ministeriale (integrata da rappresentanti dei dicasteri interessati oltre che da un docente universitario della Facoltà di Scienze Motorie dell'ateneo di Roma) il compito di valutare i contenuti didattici dei programmi ed il relativo percorso formativo degli aspiranti assistenti bagnanti;
9. la nota del 24 aprile 2009 con la quale la F.I.N. ha comunicato proprie considerazioni, quale atto d'intervento e partecipazione al procedimento amministrativo in atto;
10. la nota del 18 maggio 2009 con la quale la Società Nazionale di Salvamento ha, a propria volta, comunicato specifiche osservazioni, quale atto d'intervento e partecipazione al procedimento amministrativo in atto;
11. il fg. prot. n. 264/int. del 21.05.2009, con il quale questo Comando generale ha aggiornato, quale atto endoprocedimentale, l'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sui seguiti amministrativi posti in essere in esecuzione alla disposizione impartita dal medesimo Ufficio con la richiamata corrispondenza del 16 ottobre 2008, di cui al precedente punto 4;
12. la nota prot. n. 0026050 del 23 giugno 2009 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha condiviso i passaggi amministrativi prospettati da questo Comando generale in ordine allo sviluppo del procedimento;
13. la nota del 3 settembre 2009 con la quale la F.I.S.A. ha replicato in ordine ai contenuti degli atti d'intervento dei controinteressati F.I.N. ed S.N.S., di cui ai precedenti punti 9 e 10;
14. l'ulteriore diffida presentata in data 15 ottobre 2009 originata da F.I.S.A. e nuovamente intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione in epigrafe;
15. il foglio n° 88513 in data 30.10.2009 con il quale questo Comando generale ha comunicato all'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,

dandone comunicazione all'Ufficio di Gabinetto dello stesso Ministero, l'avvenuta chiusura della fase istruttoria del procedimento;

16. la nota prot. n. 0044779 del 10 novembre 2009 con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in esito alla predetta comunicazione ha:
- a) evidenziato come sia posta in capo a questo Comando generale, l'autonoma ed esclusiva responsabilità sulle determinazioni finali sull'originaria richiesta di F.I.S.A.;
  - b) partecipato proprie osservazioni su aspetti procedurali;
  - c) informato essere *in itinere* uno schema normativo *ad hoc* per l'introduzione e la fissazione di principi e criteri di selezione certi ed uniformi per il rilascio delle abilitazioni professionali di assistente bagnante;
17. il proprio fg. prot. n. 0096049 del 20.11.2009 con il quale è stata nuovamente interessata l'Avvocatura generale dello Stato per l'acquisizione di un parere definitivo che, tenendo conto delle osservazioni mosse dall'Ufficio legislativo del Ministero infrastrutture e trasporti, ne valutasse gli effetti, a procedimento istruttorio concluso, nell'ottica della tutela dell'Amministrazione chiamata a decidere sulla domanda di F.I.S.A. orientandone, in diritto, i comportamenti susseguenti, posti i probabili sviluppi in sede contenziosa della fattispecie;
18. la nota datata 11 febbraio 2010 con la quale F.I.S.A. ha formulato nuova diffida al rilascio dell'autorizzazione;
19. il dsp. n. 0008203 del 25 febbraio 2010 con il quale l'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rinviando alle indicazioni nel tempo fornite dall'Avvocatura generale dello Stato propone, nella parte dispositiva del provvedimento, la previsione di "*forme di verifica periodica... finalizzate ad accertare il mantenimento dei requisiti richiesti*";

## CONSIDERATO

- A. l'esito dell'attività istruttoria finalizzata alla valutazione della capacità di F.I.S.A. di svolgere la richiesta attività, istruttoria che si è sviluppata lungo le seguenti direttrici:
- I. instaurazione del contraddittorio previsto *ex lege* con i soggetti già operanti nel medesimo settore, quali controinteressati al rilascio del provvedimento, acquisendo apposite memorie interventive;
  - II. attribuzione dell'incarico ad apposita commissione tecnica (decreto di nomina del responsabile del procedimento del 26 marzo 2009) in ordine alla verifica dell'idoneità dei programmi didattici elaborati da F.I.S.A., costituenti oggetto dell'attività formativa che tale federazione ha chiesto di essere autorizzata a svolgere;
  - III. attribuzione dell'incarico ad una seconda commissione tecnica (decreto di nomina del responsabile del procedimento del 14 settembre 2009) per valutare:
    - a. la rilevanza dei rilievi manifestati dai soggetti controinteressati, intervenuti nel procedimento, alla luce delle controdeduzioni di F.I.S.A.;

- b. la valenza dell'organizzazione territoriale del soggetto istante e la capacità della stessa, allo stato attuale, di assumere natura di elemento essenziale finalizzato allo svolgimento dei corsi di formazione;
- B. I lavori svolti dalla commissione nominata in data 26 marzo 2009 - sui hanno partecipato anche rappresentanti di F.I.N. e S.N.S., quali controinteressati al procedimento, senza formulare, in quella sede, alcuna osservazione al riguardo - posto che, a conclusione dei citati lavori, di cui si è data contezza in seno ai verbali in data 08.04.2009 ed in data 08.05.2009, è stata riconosciuta l'idoneità dei programmi didattici di F.I.S.A., alla luce di un esame comparativo con quelli di F.I.N. e S.N.S.;
- C. I lavori svolti dalla ulteriore commissione nominata in data 14 settembre 2009, incaricata della valutazione degli elementi di cui al precedente para A, punto III, fatti constare con verbali in data 21 e 29.09.2009 e 21.10.2009, nel corso dei quali:
- i. sono state vagliate le osservazioni mosse dai controinteressati con gli atti d'intervento nel procedimento;
  - ii. è stata positivamente valutata la capacità dell'istante di operare in quelle realtà territoriali riportate nella tabella di cui all' annesso 1, ove la F.I.S.A. risulta presente con propri fiduciari, giusta verifiche di cui al successivo para D, allinea iv ;
- D. I seguenti, ulteriori, atti istruttori:
- i. la documentazione prodotta in data 16 dicembre 2008 dalla F.I.S.A. a seguito dell'avvio del procedimento;
  - ii. I correlati atti di intervento della F.I.N. e della S.N.S., nella qualità di soggetti controinteressati;
  - iii. la memoria concernente le deduzioni alle osservazioni dei controinteressati depositata da F.I.S.A. ed assunta al protocollo in data 10 settembre 2009;
  - iv. gli esiti delle verifiche, specificamente operate dalle Direzioni marittime, inerenti alle capacità professionali e logistiche dei soggetti che F.I.S.A. ha designato quali propri fiduciari;

#### AVUTO RIGUARDO, inoltre

- alle pronunce espresse nelle adunanze del 14 novembre e 19 dicembre 2005, con le quali il Consiglio di Stato - sez. consultiva atti normativi - ha posto in rilievo, fra l'altro, come la sicurezza dei bagnanti non possa che essere assicurata dal rigore con cui si svolgono gli esami per l'abilitazione al legittimo esercizio dell'attività di assistente bagnante, enunciando con ciò il principio secondo il quale quanto più serio, rigoroso e rispondente ai criteri di omogeneità sarà questo esame tanto maggiore sarà la sicurezza assicurata ai bagnanti;
- all'incidenza che tale assunto espleta sul richiesto controllo statale sull'attività di formazione e rilascio dei brevetti - di cui alla nota dell'Avvocatura generale dello stato del 4 agosto 2008 - attuata, in concreto, anche con la previsione della Presidenza della commissione d'esame in capo ad Ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto;
- al principio che, vertendo la fattispecie *de qua* a materia riconducibile alla più ampia garanzia dei diritti alla vita, integrità e sicurezza fisica da assicurarsi, uniformemente, a tutti i cittadini su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo

117, comma 2, lettera m) della Costituzione, l'attribuzione allo Stato di una competenza esclusiva di controllo trova coerenza nell'identità d'indirizzo espresso in seno al parere del Consiglio di Stato - sez. consultiva atti normativi - n°29/2005 del 10 gennaio 2005, in tema di normativa tecnica del settore della sicurezza della navigazione;

- al contenuto del foglio prot. n. 285 Int. in data 6 luglio 2009 con il quale il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha rivolto precise disposizioni alle Autorità marittime sulla necessità di mantenere costante l'adozione di criteri di coerente severità nello svolgimento dell'esame degli aspiranti assistenti bagnanti

#### TENUTO CONTO, altresì,

- che nessuna nuova norma è intervenuta *medio tempore* a regolamentare la fattispecie oggetto della richiesta autorizzazione il cui rilascio, alla luce dell'istruttoria svolta, non appare pertanto ulteriormente differibile;
- che l'assenza di un quadro normativo di riferimento, tanto di natura primaria che secondaria, conferisce al procedimento amministrativo che è stato svolto natura del tutto atipica;

#### VISTI IN DIRITTO

- le circolari dell'allora Ministero della marina mercantile n. 35 serie II, prot. n.44/4787/C.11 del 9 settembre 1960 e n°200 serie II, prot. n. 5172100 del 4 maggio 1984 ed il dp. n. 5170642 in data 3 marzo 1995 del medesimo dicastero;
- Il Decreto del Ministero dell'interno 18 marzo 1996 concernente "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" - e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge n. 241 del 07.08.1990 e successive modificazioni;

## A U T O R I Z Z A

La Federazione Italiana Salvamento acquatico (F.I.S.A.) con sede legale in via Agropoli n. 74 00050 Fregene (RM) rappresentata dal Prof. Domenico MAIELLO, ad organizzare corsi di formazione per l'attività di salvamento acquatico, finalizzati al rilascio del relativo brevetto, negli ambiti territoriali, individuati nella tabella di cui all'annesso 1, nei quali risulta presente un proprio fiduciario, quale responsabile dell'attività formativa e munito di proprie risorse organizzative.

Il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli da 1 a 6.

## ART. 1

## ATTIVITÀ FORMATIVA

1. I contenuti dei programmi didattici e la durata dei corsi che la F.I.S.A. è autorizzata a tenere, propedeutici all'ammissione all'esame per assistente bagnanti, sono riportati nell'annesso 2.
2. Gli aspiranti assistenti bagnanti – frequentatori dei corsi organizzati dalla F.I.S.A. – sono sottoposti ad esame dinanzi ad una commissione, composta secondo i criteri indicati nell'annesso 2 e presieduta da Ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto nominato dal Capo del compartimento marittimo nell'ambito di giurisdizione in cui opera, con le proprie risorse organizzative, il fiduciario F.I.S.A.

## ART. 2

## ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

1. La F.I.S.A., entro 30 gg. dalla data di notifica della presente autorizzazione, comunica, con modalità idonea ad attestare l'avvenuta ricezione, alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione è presente un proprio fiduciario, già individuato nell'annesso 1, la "prontezza" ad avviare l'attività formativa, dandone contestuale informazione anche al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Detto termine è prorogabile, valutati il ricorrere dei presupposti, una sola volta per ulteriori 15 gg., dalla competente Capitaneria di porto, che dà tempestivo riscontro alla motivata richiesta in tal senso prodotta.

2. Nei successivi 15 gg. dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, la Capitaneria di porto espleta l'attività ispettiva concernente l'idoneità della sede, delle strutture logistiche e delle risorse didattiche in uso, costituenti l'assetto organizzativo che fa capo a ciascun fiduciario.
3. L'esito favorevole delle verifiche di cui al comma 2, come contestualmente certificato dalla Capitaneria di porto, è momento costitutivo dell'efficacia della presente autorizzazione nei confronti:
  - dell'assetto organizzativo, facente capo a ciascun fiduciario, ai fini dello svolgimento dei corsi;
  - di ciascun fiduciario F.I.S.A ai fini del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'annesso 1.

## ART. 3

## ACCREDITAMENTO DI NUOVI FIDUCIARI - VARIANTI

1. La F.I.S.A. ha facoltà di designare nuovi fiduciari mediante comunicazione formale di individuale accreditamento diretta al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per il tramite della Capitaneria di porto nella cui giurisdizione si intende operare.

2. La comunicazione di cui al comma 1 include la dichiarazione di "prontezza", attestante la capacità del fiduciario di avviare i corsi entro i successivi 30 gg. al fine di consentire alla competente Capitaneria di porto di espletare le verifiche di cui al comma 2 dell'articolo 2.
3. Al verificarsi di qualsiasi variazione e/o aggiornamento dei dati forniti con le proprie comunicazioni, la F.I.S.A. ne dà informazione alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione opera il fiduciario al quale si riferisce la variazione.

La Capitaneria di porto, se la variazione incide su quanto oggetto del presente provvedimento, incluso il contenuto dei due annessi, informa il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto per le determinazioni di competenza.

#### ART. 4 VIGILANZA

1. Il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, per il tramite delle competenti Autorità marittime, vigila sulle attività poste in essere per effetto della presente autorizzazione, allo scopo di verificare la regolarità dei corsi, l'idoneità delle sedi nonché delle strutture logistiche in uso alla F.I.S.A. per il tramite dei propri fiduciari accreditati.
2. L'attività di vigilanza si articola:
  - a) nell'attività ispettiva preliminare di cui all'articolo 2, comma 2;
  - b) nell'acquisizione della comunicazione preventiva del calendario annuale dei corsi e di inizio di ciascun corso;
  - c) in verifiche periodiche - con cadenza non superiore a tre mesi - sulla regolare tenuta dei corsi ed il mantenimento dell'idoneità delle risorse logistiche, organizzative e didattiche di ciascun fiduciario;
  - d) in verifiche a carattere occasionale durante lo svolgimento dei corsi ed ogni qual volta se ne rilevino i presupposti;
  - e) nell'acquisizione del consuntivo annuale di attività di cui all'articolo 5.
3. Qualora in esito all'attività di vigilanza, la Capitaneria di porto rilevi carenze negli standard organizzativi, ne dà tempestiva comunicazione al Comando generale per l'adozione delle misure discendenti.

#### ART. 5 CONSUNTIVO ANNUALE

La F.I.S.A., entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente, comunica al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto il numero di:

- a) corsi attivati da ciascun fiduciario;
- b) frequentatori ammessi agli stessi;
- c) brevetti rilasciati.

Art. 6

**ANNESI - NORME FINALI**

4. Gli annessi al presente provvedimento, disciplinanti rispettivamente l'elenco dei fiduciari F.I.S.A. accreditati (annesso 1) ed i programmi didattici ed i criteri di composizione della commissione d'esame (annesso 2), ne costituiscono parte integrante.
5. Il presente provvedimento è rilasciato per i soli effetti riconducibili agli interessi la cui tutela è posta in capo al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e non esime il soggetto autorizzato dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo/abilitativo previsto dall'ordinamento vigente.

Roma, \_\_\_\_\_

IL COMANDANTE GENERALE  
Amm. Isp. Capo (CP) **RAIMONDO POLLASTRINI**

